

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si veda la "Planimetria dello stabilimento con impianti di aspirazione", datata 01/06/2023, in scala 1:100, allegata alla documentazione trasmessa in data 14/10/2024, assunta al prot. prov. n. 58042 del 15/10/2024.

Operazioni di saldatura ossiacetilenica, ad arco elettrico con protettivo in gas (TIG e MIG), manuale ed automatica.

Punto di emissione n. E1

Operazioni di smerigliatura

Punto di emissione n. E2

Operazioni di Levigatura

Punto di emissione n. E3

Operazioni di taglio laser lamiera

Punto di emissione n. E4

Parametro: Polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/Nm³;

Parametro: Nichel e i suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere

Valore limite di emissione: 1 mg/m³ con soglia di rilevanza ≥ 5 g/h

Parametro: Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

Parametro: Piombo e i suoi composti, espressi come Pb

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

Parametro: Manganese e i suoi composti, espressi come Mn

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

Parametro: Rame e i suoi composti, espressi come Cu

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h.

Operazioni di taglio laser tubi

Punto di emissione n. E5

Parametro:

Polveri

Valore limite di emissione:

5 mg/Nm³;

Parametro:

Nichel, Rame, Manganese e i loro composti, espressi come Ni, Cu e Mn

Valore limite di emissione:

0,5 mg/m³

Parametro:

Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr

Valore limite di emissione:

2 mg/m³

Parametro:

Piombo e i suoi composti, espressi come Pb

Valore limite di emissione:

0,1 mg/m³

Per tutti i metalli sopra riportati il rispetto del valore limite di emissione si riferisce alla somma delle fasi solida e gassosa.

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera generate da:

- ✓ punto di emissione n. CT01 afferente all'impianto termico civile alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 23,7 kW - per riscaldamento uffici;
- ✓ punti di emissione n. CT02 e CT03 afferenti ai tubi radianti alimentati a metano di potenza termica nominale rispettivamente pari a 200 kW e a 250 kW - per riscaldamento locale produttivo.

non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

Procedure per la messa in esercizio e a regime dei nuovi impianti e prescrizioni generali

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti afferenti al **punto di emissione E5** né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime degli impianti deve essere effettuata contestualmente alla messa in esercizio degli stessi.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve trasmettere alla Provincia:

- a) i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto;
- b) evidenza dell'avvenuta installazione della sonda con principio di funzionamento triboelettrico od elettrodinamico sul punto di emissione E5;
- c) allegato fotografico, attestante la rispondenza dei tronchetti di prelievo e dell'accessibilità in sicurezza al punto di emissione E5, con relativo dimensionamento e portata, ai requisiti stabiliti nel documento "Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso all'indirizzo - www.provincia.treviso.it - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni;
- d) planimetria aggiornata degli "impianti di aspirazione e depurazione", che riporti in legenda la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento, la tabella dei "gruppi filtranti a cartucce" completa delle caratteristiche tecniche riferita ai punti di emissione E4 ed E5.

Misure analitiche di autocontrollo periodico

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le misure analitiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera relative ai punti di emissione nn. **E1, E2, E3, E4** che dovranno essere conservate presso lo stabilimento e messe a disposizione degli Enti di Controllo. La Provincia di Treviso si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere copia delle citate analisi.

- ✓ I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- ✓ i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se previsto;
- ✓ per la quantificazione del numero di campioni (almeno tre per ogni parametro) e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, punto 2.3) e al paragrafo 5) delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- ✓ per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Punti di emissione	Sistema di abbattimento	Operazione di trattamento
E1	Filtro a cartucce	Saldatura ossiacetilenica, ad arco elettrico con protettivo in gas (TIG e MIG)
E2	Filtro a maniche	Smerigliatrice
E3	Filtro a maniche	levigatura
E4	Filtro a cartucce	Taglio laser lamiera
E5	Filtro a cartucce	Taglio laser tubi

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale a cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Per il punto di emissione E5, deve essere prevista l'installazione di una sonda con principio di funzionamento triboelettrico od elettrodinamico, al fine di monitorare l'efficienza del sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. E1, E2 ed E3 devono essere dotati di due tronchetti di prelievo per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4" flangiato, posti sulla stessa sezione a 90° l'uno dall'altro.

I punti di emissione nn. E4 ed E5 devono essere dotati di un tronchetto di prelievo per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4" flangiato.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per la corretta identificazione dei punti di emissione, ogni camino deve essere dotato di targa inamovibile con numerazione corrispondente a quella riportata nel presente allegato tecnico.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate dal controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- ✓ Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli, in particolare, Nichel, Cromo (III), Piombo, Manganese, Rame.